







Dipartimento Lavoro e Attività Produttive Obiettivo di policy 4 Un'Europa più sociale PR FSE+ ABRUZZO 2021-2027

PRIORITA'1-OCCUPAZIONE

Obiettivo specifico: a)

 migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

AZIONE 1.a.2.

SCHEDA INTERVENTO 1.a.2.1.

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

RISORSE FINANZIARIE: € 1.000.000,00

"INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI"

Reg. UE n. 2023/2831 Aiuti "de minimis"

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD INCENTIVARE L'INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO E ALTRE CATEGORIE

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO

DESTINATARI	DISOCCUPATI IN POSSESSO DEI REQUISTI DI CUI ALL'ART.5 DELL' AVVISO		
BENEFICIARI	IMPRESE/DATORI DI LAVORO DEL SETTORE PRIVATO		
BENEFICIO A SOSTEGNO DEI TIROCINI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER:		
EXTRACURRICUALRI E DEI CONTRATTI	1. TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI 6 MESI o 12 mesi		
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO,			
A TEMPO DETERMINATO e TIROCINI	LAVORO A TEMPO DETERMINATO 12 MESI		
	3. ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI/E CON CONTRATTI DI		
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO		
CARATTERISTICHE CONTRATTI DI	DI TIPO FULL TIME O PART-TIME >=75% CON DECORRENZA		
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO e	DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE		
DETERMINATO	DELL'AVVISO		
ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER TIROCINIO EXTRACURRICULARE	€ 600,00 MENSILI rimborso indennità di frequenza tirocinante		
ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER	€ 4.000,00 PER ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI uomini da 18		
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	a 49 anni CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO		
	DETERMINATO		
	€ 5.000,00 PER ASSUNZIONI DI DISOCCUPATE donne e/o		
	uomini over 50 CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO		
	DETERMINATO		
ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER	€ 8.000,00 PER ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI uomini da 18		
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO	a 49 anni CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO		
	INDETERMINATO		
	€ 10.000,00 PER ASSUNZIONI DI DISOCCUPATE donne e/o		
	uomini over 50 CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO		
DICORCE FINIANIZIA DIE	INDETERMINATO		
RISORSE FINANZIARIE	€ 1.000.000,00		
DURATA DEL TIROCINIO	6 MESI oppure 12 MESI (prorogabile fino a 24 mesi solo per		
	disabili di cui all'art. 1 comma 1 legge 68/99)		
DURATA DEL CONTRATTO A TEMPO	ALMENO 24 MESI DALL'ASSUNZIONE		
INDETERMINATO			
DURATA DEL CONTRATTO A TEMPO	12 MESI DALL'ASSUNZIONE		
DETERMINATO			
MODALITA' DI PAGAMENTO	PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DOPO LA		
	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IL BENEFICIARIO PUO'		
	RICHIEDERE L'ANTICIPAZIONE PREVIA SOTTOSCRIZIONE DI		
	POLIZZA FIDEIUSSORIA		
	OPPURE IN ALTERNATIVA RICHIEDE L'ACCONTO DEL 50%		
	DECORSI 12 MESI DALL'ASSUNZIONE E IL RESTANTE SALDO		
	DECORSI 24 MESI DALL'ASSUNZIONE		

	PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DOPO LA		
	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IL BENEFICIARIO IL		
	BENEFICIARIO PUO' RICHIEDERE L'ANTICIPAZIONE PREVIA		
	SOTTOSCRIZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA		
	OPPURE IN ALTERNATIVA L'ACCONTO DEL 50% DECORSI 6		
	MESI DALL'ASSUNZIONE E IL RESTANTE SALDO DECORSI 13		
	MESI DALL'ASSUNZIONE		
	IL RIMBORSO DELL'INDENNITA' DI TIROCINIO DEVE ESSERE		
	RICHIESTA AL TERMINE DEI PRIMI SEI MESI E IN CASO DI		
	DURATA SUPERIORE O DI PROROGA ALLA SCADENZA dello		
	stesso		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DPH012 OCCUPABILITA' E LAVORO		

INDICE

PREMESSE E RIFERIMENTI PROGRAMMATICI	5
ARTICOLO 1-FINALITÀ	8
ARTICOLO 2-COSA FINANZIA "INCENTIVI ASSUNZIONI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI"	9
ARTICOLO 3-RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E RISORSE DISPONIBILI	11
ARTICOLO 4-CONDIZIONI ABILITANTI E PRINCIPI ORIZZONTALI	11
ARTICOLO 5- DESTINATARI	12
ARTICOLO 6 - SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	13
ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	14
ARTICOLO 8 – DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO	15
ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	16
ARTICOLO 10 - ESAME DELLE CANDIDATURE E CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE	17
ARTICOLO 11 - PROCEDURA RECLAMI E RICORSI	18
ARTICOLO 12 – CIRCUITO FINANZIARIO	19
ARTICOLO 13 – CAUSE DI REVOCA	22
ARTICOLO 14 - VARIAZIONI DEI BENEFICIARI E RINUNCE	23
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO	23
ARTICOLO 16-MONITORAGGIO	25
ARTICOLO 17 - DEFINIZIONI	25
ARTICOLO 18 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	26
ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI	26
ARTICOLO 20-POLITICA ANTIFRODE	27
ARTICOLO 21-TUTELA DELLA PRIVACY	27
ALLEGATI ALL'AVVISO	27

Premesse e riferimenti programmatici

Normativa dell'Unione Europea:

- 1. Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);
- Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17/11/2017;
- 3. Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
- 4. Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- 5. Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- 6. Regolamento (UE) n. 2023/1676 del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- 7. Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- 9. Regolamento delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- 10. Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- 11. Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 CE del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 2013/1304 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- 12. Regolamento Delegato (UE) 2019/1867 CE del 28 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario;

- 13. Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- 14. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 15. Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR);
- 16. Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 che prende atto, tra l'altro, dell'entità del Programma FSE+ Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 406.591.455,00;
- 17. Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8894 final del 29 novembre 2022 che approva il programma "PR Abruzzo FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2021IT05SFPR002;
- 18. Nota EGESIF 14-0021_00 Orientamento della Commissione "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";
- 19. Nota EGESIF_14-0017, Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- 20. Nota EGESIF_15_0017-04 final, del 03/12/2018 Guidance for MemberStates on AmountsWithdrawn, AmountsRecovered, Amounts to be Recovered and IrrecoverableAmounts (Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili);

Normativa nazionale:

- 1. D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- 2. D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- 3. D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19:
- 4. Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- 5. Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183";
- 6. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- 7. D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e ss.mm.ii";
- 8. Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

- Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- 9. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 1 03 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni";
- Linee guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE Versione
 del 22 Luglio 2019 Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato.
- 11. Circolare INPS n. 40 del 28/02/2017;
- 12. Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.
- 13. Legge del 13-5-1985 n. 190 "Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi";
- 14. Legge 28 marzo 1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Normativa regionale:

- DGR del 9/11/2018 n. 850 recante "POR FSE 2014-2020. Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto della metodologia che stabilisce la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2014-2020 Abruzzo";
- 2. DGR n. 90 del 02/02 2023, recante "Presa d'atto della decisione della Commissione Europea C(2022) 9380 final del 08/12/2022 di approvazione del programma regionale FESR 2021-2027 e presa d'atto della decisione della Commissione Europea C(2022) 8894 final del 29/11/2022 di approvazione del programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- 3. DGR n. 109 del 03/03/2023, recante "Programma regionale PR Abruzzo FESR 2021-2027 e Programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027. Istituzione Comitato di Sorveglianza";
- DPA011/43 del 20/03/2023 presa d'atto dei "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 07 marzo 2023;
- 5. DGR n. 121 del 19/02/2024 "Programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027". Aggiornamento del piano di individuazione delle azioni e delle Strutture Responsabili di Attuazione di cui alla DGR del 05/05/2023, n. 254;
- 6. DPA011/28 del 03 maggio 2024, approvazione del Si.Ge.Co. Sistema di Gestione e Controllo del PR Abruzzo FESR e FSE+ 2021 2027 Versione 1.0 Maggio 2024;DGR n. 299 del 01/06/2023 recante "Programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027: modalità di attuazione e adozione del primo calendario degli inviti a presentare le proposte";
- 7. DGR n. 254 del 05/05/2023 recante "PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 Individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e individuazione delle strutture affidatarie dei controlli di I livello";
- 8. DGR n. 299 del 01/06/2023 recante "Programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027: modalità di attuazione e adozione del primo calendario degli inviti a presentare le proposte";
- 9. DPA011/52 del 12.08.2024, approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 Versione 1.0 Agosto 2024;
- 10. DGR n. 623 del 01/10/2024 recante "PROGRAMMA REGIONALE PR ABRUZZO FSE+ 2021- 2027. AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DI ATTUAZIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS

- VERSIONE 2 SETTEMBRE 2024" E DEL "PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI E DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE SETTEMBRE 2024".";
- 11. DGR 112 del 22/02/2018 e modificata con DGR 178 del 04/04/2022 "Linee Guida regionali per la gestione dei tirocini extracurriculari"

Articolo 1-Finalità

- 1. La forza lavoro è un elemento fondamentale per lo sviluppo, l'innovazione e il benessere della società e la Regione Abruzzo, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro, promuove azioni destinate a specifici target individuati come a rischio esclusione o più fragili all'interno della società.
- 2. La partecipazione alla vita economica è il modo migliore per garantire autonomia e inclusione sociale per le persone con disabilità, favorendone la realizzazione personale ed un percorso di vita indipendente. Saper riconoscere, nei luoghi di lavoro, il potenziale ed i talenti delle persone con disabilità, genera benefici per la persona, per l'organizzazione e per la società nel suo insieme, rafforzandone la coesione.
- 3. La Regione Abruzzo persegue la sua azione mirata di sostegno all'occupazione con particolare attenzione a specifici target quali i disoccupati e le disoccupate in situazione di svantaggio e/o con disabilità con forte rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
- 4. Attraverso il riconoscimento di contributi economici alle imprese/datori di lavoro che assumono si vuole incentivare l'occupazione delle persone con disabilità con contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Le azioni di incentivazione, nel rispetto del quadro regolamentare in materia di aiuti di Stato, si pongono anche in complementarità con gli investimenti delle imprese, e si concentreranno sulle finalità di integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati per assunzioni stabili. Sono previsti rimborsi anche per tirocini extracurriculari anche allo scopo di favorire l'ingresso nel mondo produttivo dopo un periodo di formazione qualificata.
- 5. Per quelle categorie di persone svantaggiate previste dalla "Disciplina delle Cooperative Sociali" la finalità dell'inserimento lavorativo nelle cooperative rappresenta anche uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo, formativo e di sviluppo della singola persona svantaggiata e/o uno strumento di recupero sociale, a valenza pedagogica e terapeutica.
- 6. La Regione Abruzzo si impegna, con la collaborazione delle imprese del territorio, a garantire lavoro di qualità, riservando particolare attenzione a regolarità, durata, condizioni contrattuali, eque condizioni di accesso.
- 7. Il presente Avviso raccoglie le sfide della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e della politica di coesione dell'Unione Europea con riferimento all'Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" (OP4), contribuendo all'attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali di cui all'art. 5, lettera d) del regolamento (UE) 2021/2016, finalizzato a rafforzare attivamente e con azioni di policy adeguate il benessere e le opportunità per una piena partecipazione alla vita sociale delle persone.
- 8. Il Principio 17 del Pilastro europeo dei Diritti sociali è espressamente dedicato all'inclusione delle persone con disabilità e recita "Le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze"
- 9. La Regione Abruzzo si impegna altresì al rispetto dei principi indicati nel Regolamento FSE+ quali il principio di trasparenza, dello sviluppo sostenibile, della parità di genere e dell'accessibilità delle persone con disabilità.

10. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Articolo 2-Cosa finanzia "INCENTIVI ASSUNZIONI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI"

- 1. Le tipologie di attività finanziabili, negli importi di seguito indicati, sono:
 - **A.** TIROCINI EXTRACURRICULARI DI 6 o 12 MESI avviati a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e per i quali si rinvia alle LINEE GUIDA REGIONALI di cui alla DGR 112 del 22/02/2018, modificata con DGR 178 del 04/04/2022 (https://selfi.regione.abruzzo.it/menu items/tirocini). Per i disabili di cui all'art. 1 comma 1 della legge 68/99 il tirocinio può essere prorogato fino a 24 mesi.
 - Il tirocinio non potrà essere di durata superiore a sei mesi per i soggetti che hanno completato da non più di 12 mesi i percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema regionale di formazione o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi i percorsi di master e dottorato.
 - **B.** Assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato **a tempo determinato della durata di 12 mesi** avviate a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
 - **C.** Assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato **a tempo indeterminato** avviate a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
 - L'assunzione a tempo indeterminato deve essere garantita per almeno 24 mesi.
- 2. Tutte le assunzioni devono essere di tipo full time oppure part-time >=75%.
- 3. I TIROCINI E/O LE ASSUNZIONI INOLTRE DEVONO ESSERE GIA' AVVIATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.
- 4. I beneficiari si impegnano a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo per la durata prevista.
- 5. Non sono ammissibili le assunzioni con contratto in somministrazione e con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
- 6. Dagli incentivi sono esclusi:
 - i contratti di lavoro domestico;
 - i contratti di lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa;
 - i contratti di lavoro occasionale e accessorio;
 - i contratti di lavoro contratto di agenzia
 - le assunzioni obbligatorie per la copertura quota disabili prevista dalla L.68/1999 e s.m.i.
- 7. Sono in ogni caso escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.
- 8. Per le tipologie di attività finanziabili gli importi degli incentivi sono i seguenti:
 - a) rimborso all'impresa dell'indennità di frequenza di € 600,00 mensili per TIROCINI EXTRACURRICULARI DI 6 MESI o 12 MESI e fino a 24 MESI (solo disabili art. 1 comma 1 legge 68/99).
 - L' indennità di frequenza spettante al tirocinante è stabilita all'art. 17 delle Linee Guida Regione Abruzzo ed è riconosciuta a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.
 - Il rimborso varierà, secondo la durata del tirocinio, da un minimo di € 3.600,00 per 6 mesi fino ad un massimo di € 14.400,00 per 24 mesi. Dovrà essere garantita una durata minima di 6 mesi per aver diritto al contributo, la durata massima,

comprensiva di proroghe, è stabilita dall'articolo 4 comma 1 lettera *e*) delle Linee Guida regionali. Per l'avvio e lo svolgimento del tirocinio dovrà essere garantito il rispetto delle Linee Guida regionali di cui alla DGR 112 del 22/02/2018 e modificata con DGR 178 del 04/04/2022;

- b) **contributo di € 5.000,00** per le ASSUNZIONI a tempo determinato favore di DONNE disoccupate svantaggiate 18-65 anni;
- c) **contributo di € 4.000,00** per le ASSUNZIONI a tempo determinato favore di UOMINI disoccupati svantaggiati di età compresa tra 18 e 49 anni;
- d) **contributo di € 5.000,00** per le ASSUNZIONI a tempo determinato favore di UOMINI disoccupati svantaggiati over 50 anni e fino a 65 anni;
- e) **contributo di € 10.000,00** per le ASSUNZIONI a tempo indeterminato favore di DONNE disoccupate svantaggiate 18-65 anni;
- f) **contributo di € 8.000,00** per le ASSUNZIONI a tempo indeterminato a favore di UOMINI disoccupati svantaggiati di età compresa tra 18 e 49 anni;
- g) **contributo di € 10.000,00** per le ASSUNZIONI a tempo indeterminato favore di UOMINI disoccupati svantaggiati over 50 anni e fino a 65 anni.

TIPOLOGIA CONTRATTO	UOMINI 18-49	UOMINI OVER 50 E	
	ANNI	DONNE	
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL	€ 4.000,00	€ 5.000,00	
TIME O PART-TIME >= 75%			
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO			
FULL TIME O PART-TIME >= 75%	€ 8.000,00	€ 10.000,00	
TIROCINIO EXTRACURRICULARE	• € 3.600,00 - 6 mesi;		
	• da € 3.600,00 a € 7.200,00 - 12 mesi;		
	• da € 3.600,00 a € 14.400,00 - 24		
	mesi (solo disabili art. 1 comma 1		
	legge 68/99)		

- 9. Per gli incentivi economici la Giunta Regionale, con Delibera n. 850 del 9/11/2018, ha approvato la metodologia che stabilisce la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 67 denominato "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 così come modificato dall' art. 272, par. 1, punto 28, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom;
- 10. Gli incentivi previsti per le lavoratrici svantaggiate e per i lavoratori svantaggiati over 50 non potranno eccedere il limite dell'intensità massima del 50% del costo salariale annuale per ogni nuova assunta (costo salariale annuale >= €20.000,00 per le assunzioni a tempo indeterminato e costo salariale annuo >= €10.000,00 per le assunzioni a tempo determinato).
- 11. Gli incentivi previsti per i lavoratori svantaggiati di età compresa tra 18 e 49 anni non potranno eccedere il limite dell'intensità massima del 40% del costo salariale annuale per ogni nuovo assunto (costo salariale annuale >= €20.000,00 per le assunzioni a tempo indeterminato e >= €10.000,00 per le assunzioni a tempo determinato).
- 12. Qualora il contributo previsto sia superiore ai limiti d'intensità sopra indicati (50% o 40% del costo salariale annuale), l'incentivo non potrà essere riconosciuto.

- 13. Per costo salariale si intende l'importo totale annuo effettivamente pagabile dall'impresa beneficiaria dell'aiuto in relazione al/i lavoratore/i interessato/i, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte, i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali a carico del datore di lavoro.
- 14. Sono ammessi a contributo anche i costi relativi alla stipula della polizza fideiussoria (SOLO PER ASSUNZIONI), qualora l'impresa opti per la richiesta di anticipazione del contributo.
- 15. Tale spesa fino ad un massimo di € 500,00 per ciascun lavoratore assunto è riconosciuta a costi reali ai sensi dell'art. 53 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 16. L'impresa, già in fase di candidatura, dovrà indicare l'eventuale richiesta dell'anticipazione con rimborso della relativa polizza per un massimo di € 500,00 per ciascun lavoratore assunto.
- 17. In caso di istanza di ammissione al beneficio con opzione di richiesta di anticipazione dello stesso, l'importo complessivo del beneficio concesso sarà pari alla somma del contributo all'assunzione spettante come somma forfettaria e del costo reale della polizza fino ad un massimo di € 500,00 per ciascun lavoratore/lavoratrice.
- 18. Anche il rimborso del costo della polizza fideiussoria è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 2831/2023 del 13/12/2023 e deve rientrare nell'importo complessivo concedibile.

Articolo 3-Riferimenti programmatici e Risorse disponibili

1. I riferimenti programmatici sono i seguenti:

Priorità	Obiettivo specifico	Indicatori di output	Indicatori di risultato
I. Occupazione	ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale	EECO02 - Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	EECR04 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento

- 2. Le risorse disponibili sono pari a € 1.000.000,00, a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027, Priorità 1 Occupazione, obiettivo specifico 4.a, campo di intervento 134. Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione.
- 3. La dotazione finanziaria inziale potrà essere incrementata o modificata in presenza di assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, nonché, in caso di economie.

Articolo 4-Condizioni abilitanti e principi orizzontali

1. Si richiama quanto previsto alla tabella 12 del PR Abruzzo FSE+ 2021/2027, con particolare riferimento alle seguenti condizioni abilitanti orizzontali:

- a. effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali;
- attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
- c. quadro strategico nazionale in materia di parità di genere;
- d. strumenti e applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
- 2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e di quanto disposto all'art. 73 dello stesso Regolamento.
- 3. Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, le azioni oggetto del presente Avviso sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Articolo 5- Destinatari

- 1. Gli interventi previsti in Avviso sono rivolti a persone disoccupate, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. avere età compresa tra 18 anni e 65 anni;
 - b. avere residenza o domicilio in uno dei Comuni della regione Abruzzo;
 - c. se stranieri, essere in possesso anche di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e che consente l'esercizio di un'attività lavorativa;
 - d. essere iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui alla L.68/1999 presso il CPI di competenza.
 - 2. I destinatari non possono essere già beneficiari in concomitanza temporale di altri interventi di inclusione socio-lavorativa es. GOL, ABRUZZO INCLUDE 2 FSE+ Abruzzo.
 - 3. I requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento dell'avvio dell'assunzione e/o tirocinio da parte dell'impresa/datore di lavoro.
 - 4. Gli interventi sono altresì rivolti alle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381 e s.m.i "Disciplina delle cooperative sociali":
 - a. gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
 - b. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 all'art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza (Circolare INPS n. 296 del 29 dicembre 1992).
 - 5. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 4 le Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B, della legge 381/91, ovvero le cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Articolo 6 - Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle candidature

- 1. Possono presentare domanda e beneficiare degli incentivi tutti i datori di lavoro/imprese¹ del settore privato (imprese, cooperative, cooperative sociali, studi professionali, associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) in possesso, alla data di presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di partita iva;
 - b) avere la sede operativa oggetto delle assunzioni nell'ambito dei confini geografici della regione Abruzzo al momento della prima erogazione del contributo, fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". In caso di distacco, si deve rispettare quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento;
 - c) (per le imprese) essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente <u>con stato attivo</u> (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.)

ovvero

d) (per i liberi professionisti) essere regolarmente iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. 2 comma 7, iscritte alla gestione separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa e, in ogni caso, sono in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;

ovvero

- e) (le cooperative sociali) essere regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della Legge Regionale n.85/94;
- f) non esercitare un'attività economica incompatibile con il regime di aiuti del Regolamento (UE) dal Reg. (UE) n. 2831/2023 del 13/12/2023;
- g) essere in regola con le assunzioni previste dalla legge 68/99 sul collocamento mirato dei disabili oppure di non essere soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/99;
- h) essere in regola con la disciplina in materia di aiuti di Stato in regime de minimis (Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13/12/2023);
- i) per le società: non assumere un socio della medesima impresa che richiede l'aiuto, salvo il caso di assunzione in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
- 2. L'incentivo/contributo potrà essere erogato solo se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a) è in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge attestati nel DURC;
 - b) non ha effettuato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'Avviso licenziamenti individuali e plurimi e/o licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
 - c) non ha presentato richiesta per quei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato cessato, dopo la data di pubblicazione dell'Avviso, da parte di un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con

¹ Ai sensi del punto 3, Raccomandazione CE, 06-05-2003, nr. C(2003)1422, si precisa che, conformemente agli artt. 48, 81 e 82 del Trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse, in particolare, le entità che svolgono un'attività artigianale, od altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

- quelli del datore che assume o che risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento e controllo;
- d) non ha ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) non sussistono rapporti di parentela o di affinità entro il primo grado o di coniugio tra datori di lavoro (titolare di ditta individuale o soci/amministratori in caso di società) e lavoratori oggetto degli incentivi di cui al presente Avviso.
- 3. La Regione Abruzzo si riserva di effettuare verifiche sul rispetto delle condizioni che danno diritto all'erogazione del contributo e in caso di esito negativo di procedere alla revoca del contributo eventualmente concesso. Le verifiche sui requisiti di cui al comma 2 saranno effettuate su un campione estratto dalla popolazione di beneficiari ammessi a finanziamento nella graduatoria definitiva.
- 4. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Regione Abruzzo presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Articolo 7 – Disposizioni in materia di aiuti di Stato

- 1. Gli incentivi per le assunzioni di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 2831/2023 del 13/12/2023.
- 2. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
 - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
 - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

- 3. Se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
- 4. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000 EUR nell'arco di tre anni. Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.
- 5. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento sono definite «impresa unica» tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- 6. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- 7. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Articolo 8 – Divieto del doppio finanziamento e Cumulabilità del contributo

- 1. Gli aiuti individuali di cui al presente Avviso sono sottoposti al divieto del c.d. **doppio finanziamento** ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento (UE) 1060/2021.
- 2. I contributi concessi a valere del presente Avviso sono altresì cumulabili con altri incentivi all'assunzione o altre misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi e purché per ciascun lavoratore/lavoratrice il totale degli incentivi (contributo regionale + altro contributo) non ecceda il limite del costo salariale annuale.
- 3. L'art. 63 comma 9 del regolamento UE n. 1060/2021: "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il

programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno".

Articolo 9 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature

- 1. Le candidature possono essere presentate a far data dal 19 marzo 2025 ore 9:00 e fino al 30 novembre 2025 ore 20:00.
- 2. Le candidature devono essere presentate esclusivamente, PENA L'IRRICEVIBILITA' DELL'ISTANZA, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo:

<u>https://sportello.regione.abruzzo.it/</u> seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate:

selezionando la voce "Catalogo Servizi" – "Avviso FSE+ 2021-2027 – Azione 1.a.2.1 "INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI"

- 3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
- 4. La candidatura deve essere presentata dal richiedente in forma telematica attraverso lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it/ che consente l'inserimento di tutta la documentazione richiesta.
- 5. Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID di livello 2 (https://www.spid.gov.it) oppure CIE (Carta di Identità Elettronica).
- 6. La domanda dev'essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di €. 16,00 ai sensi del DPR 642/1972 o valore stabilito dalle successive normative.
- 7. Al momento della presentazione della domanda il datore di lavoro deve aver già avviato l'assunzione o il tirocinio per i quali richiede il contributo.
- 8. La documentazione costituente il **Dossier di candidatura e disponibile sullo sportello telematico della Regione Abruzzo** è la seguente:

Dossier di candidatura

Allegato A – Domanda di incentivo da compilare on line

Allegato B – Comunicazione Obbligatoria Assunzione (in caso di assunzione)

In caso di tirocinio:

Allegato G- Copia della Convenzione con il Soggetto Promotore;

Allegato H -Copia del Progetto formativo (Allegato 2);

Allegato I - Comunicazione obbligatoria di tirocinio;

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del lavoratore/lavoratrice assunta/a o del/la tirocinante con firma leggibile del possessore

- 9. Le firme apposte sono autenticate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. In caso di sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento.
- 10. È obbligatorio utilizzare i modelli allegati al presente Avviso presenti sul sistema informativo.

- 11. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste dagli uffici della Regione Abruzzo.
- 12. L'istanza deve obbligatoriamente riportare il nominativo del lavoratore/lavoratrice assunto/a o del/la tirocinante con allegato il relativo documento di riconoscimento.
- 13. Per ciascun lavoratore/lavoratrice o tirocinante deve essere presentata una singola istanza.
- 14. Una volta completata la compilazione del format di istanza, il soggetto richiedente è tenuto a verificare la completezza, l'esattezza e la veridicità di quanto dichiarato, prima di formalizzare l'inoltro dell'istanza
- 15. Se pervengono più candidature per la stessa impresa/datore di lavoro e stesso lavoratore o tirocinante sarà presa in carico solo l'ultima e la/le precedenti saranno considerate annullate dall'invio successivo.
- 16. La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

Articolo 10 - Esame delle candidature e cause di inammissibilità delle domande

- 1. La verifica dei criteri di **ricevibilità** della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma sportello.regione.abruzzo.it e riguarda i seguenti elementi:
 - a) rispetto dei termini di presentazione della candidatura;
 - b) rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura.
- 2. Le istanze inviate tramite lo sportello telematico di cui all'art. 9, comma 2, del presente Avviso, saranno acquisite e protocollate automaticamente dal Sistema Informativo Regionale.
- 3. Le candidature pervenute sono esaminate e ammesse in ordine cronologico e su base giornaliera fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- 4. Con riferimento alle candidature pervenute, l'istruttoria di ammissibilità sarà conclusa entro i successivi 90 giorni, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
- 5. Sono considerate inammissibili le domande non conformi a quanto previsto dall'Avviso e in ogni caso per:
 - a) tipologie di attività non conformi rispetto a quanto previsto dall'articolo 2;
 - b) assenza anche di uno solo degli allegati previsti all'art. 9 comma 8;
 - c) incompleta redazione degli allegati, intesa come assenza degli elementi essenziali richiesti per la candidatura;
 - d) mancata sottoscrizione degli allegati;
 - e) assenza dei requisiti dei destinatari dell'intervento di cui all'art. 5 comma 1;
 - f) assenza dei requisiti dell'impresa/datore di lavoro di cui all'art. 6 comma 1;
 - g) sono escluse le assunzioni/tirocini avviate/i il giorno stesso della pubblicazione del presente Avviso o prima di tale data;
 - h) sono escluse le assunzioni/tirocini avviate/i dopo la presentazione della domanda di contributo.
- 6. Al fine di ridurre i casi di esclusione per vizi formali si favorisce, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del principio del soccorso istruttorio richiedendo chiarimenti e/o integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione ai documenti richiesti dall'Avviso e che non costituiscano causa di inammissibilità.
- 7. La richiesta di integrazione avviene attraverso lo sportello telematico e la risposta dovrà pervenire entro 10 giorni solari dalla richiesta. I termini temporali dell'istruttoria della

- domanda si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta entro i 10 giorni solari costituirà causa di inammissibilità.
- 8. Conclusa la fase istruttoria, la Regione Abruzzo provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale della Regione https://coesione.regione.abruzzo.it e sul BURAT;
- 9. L'inammissibilità delle proposte progettuali è comunicata agli interessati tramite pubblicazione della *graduatoria provvisoria* sul sito della Regione https://coesione.regione.abruzzo.it e sullo Sportello Telematico (stato della pratica).
- 10. Per i candidati esclusi dalla data di pubblicazione decorrono 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.; le controdeduzioni vengono acquisite esclusivamente tramite la piattaforma sportello.regione.abruzzo.it.
- 11. Decorsi i termini previsti dall'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Regione Abruzzo provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ammessi e finanziati, dei beneficiari ammessi e non finanziati e dei candidati non ammessi con motivo di esclusione, sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa e sulla sezione del sito regionale dedicato al PR FSE+ in corso di definizione;
- 12. Per i beneficiari ammessi e finanziati la pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore di atto di concessione, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte della Regione Abruzzo né, tantomeno, alcuna conferma da parte del beneficiario della volontà di accettare il contributo e determina il diritto all'erogazione con le modalità dell'art. 11 dell'Avviso, fatte salve le verifiche successive degli uffici competenti;
- 13. E' fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il sito della Regione per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
- 14. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dal vigente Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 11 - Procedura reclami e ricorsi

- 1. I reclami vengono acquisiti al protocollo regionale² e l'istruttoria viene attivata dalla SRA al fine di analizzare i contenuti e individuare le eventuali problematiche alla base dell'azione contestata. Al termine dell'istruttoria, alla parte istante viene fornita esaustiva risposta entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della contestazione. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.
- 2. Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente all'Avvocatura regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al Dipartimento competente. Quest'ultimo predispone la relazione di istruttoria e invia tutti i documenti utili alla costituzione in giudizio. L'Avvocatura informa il Dipartimento competente dell'esito del ricorso in modo che lo stesso, in caso di accoglimento, possa predisporre gli eventuali atti consequenziali.
- 3. In presenza di reclami su presunte violazioni della Carta dei Diritti dell'Unione Europea e dei

²L'autorità di gestione può accettare, in via eccezionale, su esplicita richiesta del beneficiario, scambi di informazioni in formato cartaceo, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare i dati in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e) del RDC.

principi della Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, verrà coinvolto il referente regionale per il **Punto di contatto**³.

4. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico competente il Foro dell'Aquila.

Articolo 12 – Circuito finanziario

Modalità di rendicontazione ed erogazione dei contributi:

TIROCINIO EXTRACURRICULARE

- a) Il datore di lavoro/impresa che ha avviato il tirocinio ed è stato ammesso a finanziamento come risultante dalla pubblicazione della graduatoria definitiva con assegnazione del Cup di progetto dovrà richiedere il contributo spettante attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo https://fiera.regione.abruzzo.it/secondo le seguenti modalità:
 - a. richiesta di rimborso delle indennità erogate, redatta utilizzando il modello "Allegato 5";
 - b. copia dei registri mensili delle presenze, debitamente compilati e firmati dal tirocinante, dal tutor aziendale e dal legale rappresentante del soggetto ospitante modello "Allegato 6";
 - c. ¥- copia del titolo di pagamento mensile della quota di indennità ovvero:
 - copia del bonifico bancario/postale attestante il versamento della quota di indennità;
 - nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente:
 - copia dell'assegno circolare, allegando copia della matrice dell'assegno stesso, o copia dell'assegno bancario non trasferibile, allegando copia della matrice dell'assegno stesso ed estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno;
 - d. Attestazione competenze finali modello "Allegato 7".
- b) Il competente Servizio della Regione Abruzzo rimborsa al Soggetto ospitante l'indennità per un importo di € 3.600 al termine dei 6 mesi di durata del tirocinio, in un'unica soluzione. Per i tirocini di durata superiore a 6 mesi, sarà riconosciuto un importo di € 3.600,00 per ogni ulteriore periodo di sei mesi e fino ad un massimo di € 14.400 al termine dei 24 mesi, durata massima del periodo di tirocinio (solo per disabili di cui all'art. 1 comma 1 della legge 68/99).

³Per la presentazione scritta di eventuali reclami, sono previsti specifici moduli reperibili all'indirizzo seguente: https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/punto-di-contatto

ASSUNZIONI a tempo indeterminato

- a) Il datore di lavoro/impresa che ha effettuato l'assunzione ed è stato ammesso a finanziamento come risultante dalla pubblicazione della graduatoria definitiva con assegnazione del Cup di progetto dovrà richiedere il contributo spettante attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo https://fiera.regione.abruzzo.it/ secondo le seguenti modalità:
 - **1. ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO** da richiedere entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva:
 - In caso di **anticipazione dell'intero importo** del contributo concesso dovrà provvedere preliminarmente alla stipula di polizza fideiussoria.
 - i. La polizza fideiussoria, pari all'importo del contributo concesso, deve avere una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione a tempo determinato o di 48 decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato, con svincolo automatico. Se la candidatura si riferisce a più lavoratori la durata va calcolata in riferimento alla data di assunzione più recente e riferita all'assunzione a tempo indeterminato. La suddetta garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzia.
 - ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente.
 - iii. In alternativa alla polizza è possibile attivare una cauzione conto deposito ex art. 106, D.Lgs. n. 36/2023, di importo pari al totale dell'incentivo da erogare.
 - iv. Per la stipula della polizza fideiussoria e a copertura del relativo costo è riconosciuto come rimborsabile un importo pari fino ad un massimo di € 500,00 per ciascun lavoratore/lavoratrice assunto/a.
 - b) L'impresa beneficiaria del contributo, ai fini della richiesta di anticipazione dell'intero contributo, deve trasmettere attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo https://fiera.regione.abruzzo.it/ la seguente documentazione:
 - i. Allegato 1 richiesta di anticipazione dell'incentivo;
 - ii. Prima busta paga del lavoratore/lavoratrice;
 - iii. Allegato 2 schema di polizza fideiussoria e relativa quietanza di pagamento;
 - c) per i beneficiari che hanno ottenuto la concessione del contributo con rimborso polizza è possibile modificare la modalità richiesta di contributo, passando da anticipazione ad acconto/saldo, solo a seguito richiesta motivata da inviare a mezzo pec e previa autorizzazione dell'ufficio regionale competente;

- 2. ACCONTO a 12 mesi e SALDO a 24 mesi in caso di assunzioni/trasformazioni a tempo INDETERMINATO:
- a) Ai fini del primo pagamento a rimborso, al termine dei 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione a tempo indeterminato ed entro i successivi 30 giorni, i datori di lavoro/imprese devono richiedere l'erogazione del 50% dell'incentivo e trasmettere attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo https://fiera.regione.abruzzo.it/ la seguente documentazione:
 - i. Allegato 3 primo pagamento a rimborso del 50% dell'incentivo;
 - ii. Prima busta paga del lavoratore/lavoratrice;
 - b) Al termine dei 24 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione ed entro i successivi 30 giorni, ai fini del pagamento a saldo dell'ulteriore 50% del contributo, i datori di lavoro/imprese devono trasmettere attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo https://fiera.regione.abruzzo.it/ la seguente documentazione:
 - i. Allegato 4 richiesta di saldo del 50% dell'incentivo;
- **3. Se l'assunzione a tempo indeterminato** è garantita solo per il primo anno (12 mesi) potrà essere richiesto e rimborsato solo l'acconto del 50% del contributo e in caso di avvenuta erogazione dell'anticipazione si procederà al recupero del 50% del contributo con eventuale escussione della polizza fideiussoria.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- 4. ACCONTO a 6 mesi e SALDO a 12 mesi in caso di assunzioni a tempo DETERMINATO:
 - a) Ai fini del primo pagamento a rimborso al termine dei 6 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione a tempo determinato ed entro i successivi 30 giorni, i datori di lavoro/imprese richiedono l'erogazione del 50% dell'incentivo e trasmettono attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo https://fiera.regione.abruzzo.it/ la seguente documentazione:
 - i. Allegato 3 primo pagamento a rimborso del 50% dell'incentivo;
 - ii. Prima busta paga del lavoratore/lavoratrice;
 - b) Al termine dei 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione ed entro i successivi 30 giorni, ai fini del pagamento a saldo dell'ulteriore 50% del contributo, i datori di lavoro/imprese devono trasmettere attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo https://fiera.regione.abruzzo.it/ la seguente documentazione:
 - Allegato 4 richiesta di saldo del 50% dell'incentivo;
- **5. Se l'assunzione a tempo determinato** è garantita solo i primi sei mesi (6 mesi) potrà essere richiesto e rimborsato solo l'acconto del 50% del contributo e in caso di avvenuta erogazione dell'anticipazione si procederà al recupero del 50% del contributo con eventuale escussione della polizza fideiussoria.

Previa verifica positiva della documentazione inviata, i contributi richiesti saranno erogati entro 90 giorni

Sarà cura della regione Abruzzo richiedere, ai datori di lavoro/imprese, la eventuale ulteriore documentazione necessaria da controllare.

Le imprese/datori di lavoro riceveranno tutte le comunicazioni solo ed esclusivamente a MEZZO SPORTELLO TELEMATICO e/o SISTEMA FIERA. La Regione Abruzzo non risponde di variazioni di indirizzo mail e pec, salvo specifica comunicazione da parte dell'impresa.

Articolo 13 – Cause di revoca

- 1. Il contributo assegnato sarà oggetto di decadenza o di revoca totale o parziale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nell'avviso/bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo, compatibilmente con le regole dell'avviso/bando. In caso di revoca del contributo già liquidato, il soggetto richiedente dovrà restituire le somme percepite. In caso di mancata restituzione la Regione provvede all'escussione della garanzia fidejussoria ove prevista.
- 2. Le inadempienze rispetto a quanto previsto dall'avviso/bando, dal manuale di gestione FSE+ o l'inadeguatezza/non corrispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto, comporteranno il non riconoscimento delle spese sostenute e delle attività svolte e, nei casi più gravi, la revoca del finanziamento.
- 3. Nel caso in cui l'assunzione a tempo indeterminato è garantita per una durata inferiore a 12 mesi, per i beneficiari che hanno richiesto e ottenuto l'anticipazione dell'intero contributo, si procederà alla revoca dell'intero contributo con eventuale escussione della polizza fideiussoria. Se, invece, l'assunzione a tempo indeterminato è garantita per una durata superiore/pari a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi si procederà al recupero del 50% del contributo con eventuale escussione della polizza fideiussoria.
- 4. Nel caso in cui l'assunzione a tempo determinato è garantita per una durata inferiore a 6 mesi, per i beneficiari che hanno richiesto e ottenuto l'anticipazione dell'intero contributo, si procederà alla revoca dell'intero contributo con eventuale escussione della polizza fideiussoria. Se, invece, l'assunzione a tempo determinato è garantita per una durata superiore/pari a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi si procederà al recupero del 50% del contributo con eventuale escussione della polizza fideiussoria.
- 5. Le imprese dovranno garantire, pena la revoca, il mantenimento dei livelli occupazionali fatte salve le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Gli Uffici di Controllo procederanno a verifiche su Banca Dati del Sistema Informativo del Lavoro.
- 6. La revoca dell'incentivo e la conseguente escussione della polizza intervengono anche qualora si proceda alla riduzione del rapporto di lavoro sotto il 75% del part-time , in quanto non sono previste riparametrazioni del contributo.
- 7. La revoca dell'incentivo e la conseguente escussione della polizza intervengono anche qualora, nei 24 mesi successivi all'assunzione o nei 12 mesi successivi all'assunzione a tempo determinato, si riscontri che il luogo effettivo di lavoro oggetto delle assunzioni operate in virtù dell'erogazione di tali aiuti sia al di fuori dei confini geografici della regione Abruzzo, con conseguente recupero della somma erogata. È fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". La revoca opera, altresì, anche in caso di distacco non rispettoso dell'art. 30, D.Lgs. nr. 276/03 e dei C.C.N.L. di riferimento.
- 8. La Regione Abruzzo si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora il beneficiario non rispetti gli obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento e richiesti dall'Avviso di riferimento e/o dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

9. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite.

Articolo 14 - Variazioni dei beneficiari e rinunce

- 1. Sono ammesse solo le modifiche di natura formale dei beneficiari ammessi a finanziamento che non comportino mutamenti sostanziali all'attività (denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica ecc.).
- 2. Tali variazioni riferite alle imprese/datori di lavoro devono essere comunicate tempestivamente e a mezzo PEC agli uffici regionali competenti, entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
- 3. Non sono ammesse variazioni del beneficiario dell'agevolazione che comportino la modifica della Partita IVA/Codice Fiscale a seguito della presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, pena la decadenza del contributo.
- 4. Qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, i beneficiari devono darne immediata comunicazione all'Amministrazione tramite il sistema informativo. La rinuncia ha carattere definitivo ed irrevocabile.
- 5. Per la rinuncia al finanziamento per perdita dei requisiti per l'erogazione del contributo (es. se il rapporto di lavoro ha una durata inferiore a 6 mesi se a tempo determinato o 12 mesi se a tempo indeterminato) l'impresa/datore di lavoro deve presentare, a mezzo PEC, al Servizio Occupabilità e Lavoro formale dichiarazione motivata sottoscritta dal legale rappresentante, con espresso impegno a provvedere all'eventuale restituzione degli importi già erogati dalla Regione, non oltre 60 giorni dalla data di rinuncia.
- 6. La rinuncia da parte del beneficiario/attuatore ha carattere definitivo ed irrevocabile.
- 7. A fronte dell'intervenuta decadenza, revoca, rinuncia all'agevolazione, gli importi eventualmente da recuperare saranno maggiorati degli interessi legali vigenti calcolati dalla data di erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero degli stessi.
- 8. L'indirizzo PEC del Servizio *Occupabilità e Lavoro* è il seguente: dph012@pec.regione.abruzzo.it

Articolo 15 - Obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento

- 1. I candidati ammessi al finanziamento, sono tenuti a:
 - a) attuare l'operazione nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali e in ottemperanza alle prescrizioni dell'Avviso;
 - b) osservare la normativa europea, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
 - c) assicurare che, ai sensi dell'art. 63, par. 9, Regolamento 2021/1060, la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno o più fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno;
 - d) rispettare le procedure di gestione e attuazione fisica e finanziaria previste dall'Avviso e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG;
 - e) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dall'Avviso, dalle disposizioni europee, nazionali e regionali, e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG;

- f) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti in atti regionali di natura integrativa o interpretativa delle suddette disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni;
- g) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, rubricata "Tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i., ed in particolare ad: a) utilizzare un conto corrente bancario dedicato, del quale dovranno essere trasmessi all'Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione all'Amministrazione stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, ai sensi di quanto espressamente prescritto all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.; b) adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall'art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.; c) comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato;
- h) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060;
- conservare i documenti in originale o in copia autenticata, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica nei termini indicati dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060; la documentazione dev'essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Beneficiario, fatte salve le norme in materia di aiuti di stato;
- j) assicurare la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- k) garantire l'invio, nelle modalità e tempistiche stabilite dalla Regione, delle informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, garantendo al contempo che il trattamento delle informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale posta a tutela della privacy;
- garantire agli uffici della Regione Abruzzo e agli organi competenti la disponibilità e l'accesso ai documenti necessari per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo;
- m) garantire l'alimentazione della Piattaforma dei beneficiari attraverso l'inserimento delle informazioni di natura procedurale, fisica e finanziaria e della documentazione relativa all'operazione e/o, nelle more dell'implementazione della Piattaforma del beneficiario, fornire informazioni in merito all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico, attraverso gli strumenti stabiliti nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo dell'Adg. L'alimentazione documentale della piattaforma, con riferimento alla singola operazione finanziata, è obbligo del beneficiario. Tuttavia, poiché la componente specifica del sistema informativo risulta al momento ancora in implementazione, nelle more del rilascio della versione definitiva, l'obbligo è posto in capo alla regione Abruzzo che acquisisce dal beneficiario le informazioni e i documenti e provvede al loro caricamento sul Sistema informativo;
- n) informare la Regione dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto finanziato;
- o) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al beneficiario stesso;
- p) garantire il rispetto della non cumulabilità dei contributi

- previsti dall'Avviso con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;
- q) adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte dall'approvazione di Manuali e disciplinari relativi alle modalità di attuazione del POR Abruzzo FSE+ 2021-2027;
- r) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente, pari opportunità;
- s) osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 47, 49 e 50 e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 1060/2021 il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
 - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Articolo 16-Monitoraggio

Le azioni comprese nell'Avviso sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a rilevare dati quali-quantitativi.

Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull'efficienza ed efficacia dell'intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte della regione negli ambiti affrontati dall'intervento progettato con il presente Avviso.

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dall'Amministrazione per effettuare il monitoraggio dei progetti. Sono previsti monitoraggi periodici di natura quantitativa e qualitativa sull'avanzamento delle attività progettuali.

Articolo 17 - Definizioni

- 1. Le definizioni contenute nel presente Avviso fanno riferimento alle diverse fonti giuridiche europee e nazionali applicabili e si intendono qui integralmente richiamate.
- 2. In particolare e per mera comodità di lettura si riportano alcune di esse:
 - a) aiuti De minimis: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi

- da uno Stato membro a un'impresa Unica in termini di ESL, non può superare 300.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) Impresa Unica: l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del Regolamento "de minimis", tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti: un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- c) Soggetti beneficiari: le Micro, Piccole e Medie Imprese uniche, soggetti specificati all'art. 9 del presente Avviso richiedenti aventi sede legale e/o operativa nel territorio abruzzese;
- d) Autorità responsabile: il soggetto di natura pubblica designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti, ovvero, il soggetto cui è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti;
- e) Soggetto Concedente: il soggetto di natura pubblica responsabile della concessione degli aiuti individuali e nello specifico del presente Avviso la struttura regionale a cui è affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile dell'Avviso.

Articolo 18 - Clausola di salvaguardia

- La presentazione della domanda a valere del presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.
- 2. La Regione si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

Articolo 19 – Responsabile del procedimento e informazioni generali

- 1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio DPH012 Occupabilità e Lavoro del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive della Regione Abruzzo.
- 2. Il Responsabile del Procedimento fino alla pubblicazione della graduatoria è il funzionario Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Programmazione Lavoro FSE+ del predetto Servizio, con sede in Pescara, Via Passolanciano n.75.
- 3. Eventuali richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell'avviso devono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione esclusivamente attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo sportello.regione.abruzzo.it. Le risposte sono pubblicate in modalità FAQ nella stessa piattaforma.
- 4. Anche per gli aspetti relativi alla rendicontazione dei progetti e alla gestione degli interventi Il Responsabile del Procedimento fino al provvedimento di liquidazione è il

funzionario Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Gestione Lavoro FSE+ del predetto Servizio, con sede in Pescara, Via Passolanciano n.75.

Articolo 20-Politica antifrode

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 1060/2021, l'Amministrazione regionale si impegna, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto. In linea con il Sistema di Gestione e Controllo in vigore e con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.

Articolo 21-Tutela della privacy

- 1. Tutti i dati personali di cui la Regione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.lgs.10/08/2018 n. 101 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR).
- 2. Il Responsabile per la protezione dei dati RDP con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 6, nominato dalla Giunta regionale, è reperibile all'indirizzo email: dpo@regione.abruzzo.it."

ALLEGATI ALL'AVVISO

DOSSIER DI CANDIDATURA:

Allegato A – Domanda di incentivo da compilare on line

Allegato B – Comunicazione Obbligatoria Assunzione (in caso di assunzione)

In caso di tirocinio:

Allegato G- Copia della Convenzione con il Soggetto Promotore;

Allegato H -Copia del Progetto formativo (Allegato 2);

Allegato I - Comunicazione obbligatoria di tirocinio;

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del lavoratore/lavoratrice assunta/a o del/la tirocinante con firma leggibile del possessore